

Se l'esposizione analitica dei dati qualificanti l'operatività del Consiglio nel biennio di riferimento non esaurisce, come ben si comprende, la complessità dell'intera attività consiliare nel corso delle due passate annualità e non rende piena consapevolezza della delicatezza e difficoltà di non pochi passaggi nella vita ordinaria e straordinaria dell'Organo, questo può parimenti dirsi per i dati statistici di sintesi, nei quali si vuole tradizionalmente enucleare l'operatività delle Commissioni sul territorio nazionale.

Nondimeno, pur così riassuntivamente, essi testimoniano della vitalità di una giurisdizione che, con gli scarsi mezzi e le scarse risorse disponibili, non ha rinunciato e non intende rinunciare ad aggiornare e formare le proprie professionalità tecniche e giuridiche al passo con i tempi e con le sfide incalzanti che provengono dal mondo dell'economia e della finanza, in un periodo della storia in cui s'intrecciano globalizzazione e crisi finanziaria, processi di integrazione continentale e depauperamento delle fonti di produzione economica del reddito in ambito locale. Macroprocessi che non cessano di riverberarsi nel dettaglio del rapporto tributario oggetto delle controversie e che impongono un lavoro continuo di studio e deliberazione per il costante adeguamento della giustizia tributaria alle esigenze socio-economiche del Paese. Adeguamento che si auspica possa trovare sostegno negli Organi di governo preposti alla sua evoluzione ed alla garanzia della certezza del diritto.

Capo secondo

L'attività delle Commissioni

§. 1 – I Commissione: *Status dei magistrati tributari – revisione degli organici – flussi.*

ANNUALITA' 2012

Le competenze della Commissione sono contenute nell'art. 6 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Presidenza¹ e, per l'anno 2012, si è valso di n. 5 unità di personale amministrativo di supporto (6 a partire dal mese di novembre)², ivi compreso il responsabile di tale Ufficio di Segreteria.

La Commissione ha svolto, nel corso del 2012, le seguenti attività:

- 1. *Tenuta e costante aggiornamento del fascicolo personale di tutti i giudici tributari.*** – Attività svolta ad effettuazione di ogni seduta consiliare, con l'acquisizione delle decisioni contenute nelle delibere consiliari ed il conseguente inserimento nei rispettivi fascicoli personali dei provvedimenti adottati (declaratorie di nuovo inserimento in organico, di cessazione dall'incarico, di sospensioni per cariche elettive o per motivi disciplinari, di trasferimento per incompatibilità, di applicazione ad altra sede, di assegnazione di incarico quale facente funzioni);
- 2. *Aggiornamento dell'elenco dei posti di Presidente di Commissione e degli altri incarichi resisi vacanti sulla base delle delibere consiliari rimesse dalla Segreteria della Presidenza.*** – Si sottolinea la peculiarità delle attività appena descritte le quali consentono di individuare e reperire con immediatezza i

¹ Vi si prevede: 1. la tenuta del fascicolo giuridico personale di tutti i giudici tributari; 2. l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dall'incarico per dimissioni, raggiungimento limiti di età, decesso; 3. l'aggiornamento, dopo ogni seduta del Consiglio, dell'elenco dei posti di Presidenti di commissione che si rendono vacanti nei sei mesi successivi e dell'elenco dei posti vacanti negli altri incarichi e funzioni; 4. la formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie; 5. la vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri ed esame degli esposti in materia.

² Di cui: 1 di area III-F5 (fino al 30 aprile), 1 di area III-F4, 2 di area III-F3 (fino al 30 aprile), 1 di area III-F3 (dal 1° maggio), 1 di area III-F1 (dal 12 novembre), 1 di area II-F3.

provvedimenti che abbiano avuto effetto sullo status del singolo componente di commissione tributaria. Nel contempo, attraverso la segnalazione all'Ufficio concorsi degli incarichi resisi vacanti, si dà impulso alla copertura delle carenze per ogni commissione tributaria;

3. Formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie. — I citati criteri vengono dettati annualmente dal Consiglio, attraverso l'Ufficio I°, mediante apposita risoluzione in materia. In particolare, con la risoluzione n. 8 del 18/12/2012 sono stati precisati i criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

La vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri, con particolare riguardo all'obbligo di rotazione oltre il quinquennio di permanenza nella medesima sezione, viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame, posto in essere dall'Ufficio I, delle composizioni delle sezioni stabilite con proprio decreto, all'inizio di ogni anno, da ciascun Presidente di Commissione.

Di quei provvedimenti risultati in contrasto con i criteri stabiliti, a seguito di verifiche d'ufficio o su reclamo degli interessati, è stata chiesta la rettifica e/o la sostituzione.

Analoga attenzione è stata prestata per il controllo dei decreti emanati dai Presidenti di Sezione riguardanti i collegi giudicanti aventi vigenza semestrale, e/o quadrimestrale e/o trimestrale.

4. Attuazione della legge n. 244 del 2007 e della Legge 22 maggio 2010 n. 73, in ordine alla attività decentrata a livello di sezioni regionali della Commissione Tributaria Centrale, - le quali dispongono che il Consiglio di Presidenza provveda sia a stabilire i carichi di lavoro minimi, al fine di garantire che l'attività delle sezioni venga esaurita entro il 31/12/2012 (prorogata al 31/12/2013), e sia che effettui le eventuali applicazioni presso le dette sezioni territoriali anche dei Presidenti di Sezione, dei Vice Presidenti di Sezione e dei

giudici delle Commissioni Regionali e Provinciali che ne abbiano fatta domanda.

In quanto destinatario di dette domande di applicazione, l'Ufficio I ha posto in essere la complessa attività preparatoria di ricezione delle stesse, e/o richieste di revoca di quelle già disposte, con predisposizione dell'attività istruttoria e delle graduatorie al fine di consentire al Consiglio di adottare i provvedimenti nell'anzidetta materia. Per l'anno 2012, l'attività ha riguardato l'elaborazione di un elenco nominativo di componenti applicabili, in ordine di anzianità di servizio al 01/04/1996, presso le Sedi Regionali delle CTC dell'Abruzzo (n. 1), Basilicata (n. 2), Bolzano (n. 1), Calabria (n. 1), Campania (n. 10), Emilia Romagna (n. 1), Lazio (n.33), Lombardia (n.7), Marche (n. 7), Molise (n.5), Piemonte (n. 4), Sardegna (n.1), Sicilia (n. 17),Toscana (n.15), Trento (n.3), Umbria (n. 4) e Veneto (n.7) per un totale di 119 unità.

5. Applicazioni di magistrati tributari ad altra commissione tributaria. – Tali provvedimenti sono stati disposti, grazie all'impegno del personale incaricato, in conformità delle risoluzioni consiliari n. 5 del 10/09/2002 e n. 3 del 27/03/2007, riparando così la situazione deficitaria degli organici in talune aree geografiche e sempre nel rispetto delle nuove piante organiche determinate con D.M. 11 marzo 2008 in attesa della copertura, mediante procedura concorsuale, dei posti resisi vacanti.

6. Trasferimenti dei Componenti di CCTT in stato di incompatibilità oggettiva e che abbiano dato la disponibilità allo spostamento ad altra sede, con successiva applicazione in via esclusiva presso la nuova sede. – Il co. 2, lettera c), art. 39, del dl 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, ha modificato le disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 545/92 introducendo il co. 1-bis, il quale prevede in aggiunta all'incompatibilità derivante da fatto proprio del componente di commissione, anche quella derivante da fatto altrui, denominata "incompatibilità oggettiva". Il co. 3, art. 39, del medesimo dl 98/2011 ha fissato al 31 dicembre 2011 la data alla quale verificare la persistenza delle posizioni di incompatibilità di cui al precedente co. 2. In esecuzione, pertanto, di tali disposizioni il Consiglio di Presidenza ha provveduto a raccogliere tutte le dichiarazioni dei componenti di commissione che autodenunciavano la posizione di incompatibilità non rimuovibile per loro

agire o volontà in quanto derivante da fatto altrui e ha proceduto ad adottare le delibere di trasferimento degli interessati presso le sedi, disponibili al 31 dicembre 2011, ed idonee a rimuovere la posizione di incompatibilità. Successivamente, avendo la necessità di rimuovere fisicamente i giudici dalle sedi coinvolte, anche prima del perfezionamento a mezzo DPR delle delibere adottate, sono state effettuate applicazioni in via esclusiva presso le nuove sedi assegnate, in modo che il componente di commissione si trovasse a svolgere la attività giurisdizionale solo in quest'ultime. I componenti di commissione tributaria interessati dalle delibere in questione sono stati n. 60, di cui n. 7 Presidenti di Sezione, n. 10 Vice Presidenti di Sezione e n. 43 giudici.

Si evidenzia, inoltre, l'attività di supporto, fornita agli altri Uffici di questo Consiglio ed alle Segreterie delle Commissioni Tributarie, che si è concretizzata attraverso il soddisfacimento delle richieste di notizie riguardanti la posizione giuridica dei giudici tributari.

Per completezza di informazione sull'attività svolta, si forniscono i seguenti dati statistici, sempre relativi all'annualità 2012:

1. l'Ufficio Status nell'anno 2012 ha sostenuto il carico di 2.636 pratiche ed ha predisposto 1250 schemi di delibere sottoponendole all'approvazione preventiva della Commissione I - Status ed a quella successiva del Consiglio;
2. in particolare, con riferimento ai compiti specifici descritti ai precedenti punti, si precisa che sono state adottate:
 - a) n. 203 delibere di applicazioni, di cui 66 delibere per le sedi regionalizzate della Commissione Tributaria Centrale;
 - b) n. 314 delibere di cessazione, delle quali n. 33 per decadenza, n. 163 per raggiunti limiti di età e n. 118 per dimissioni dal servizio;
 - c) n. 71 delibere di trasferimenti per incompatibilità, comprese quelle di provvedimenti interlocutori;
 - d) n. 625 delibere di presa d'atto o rilievi in ordine al rispetto delle disposizioni consiliari per la composizione delle sezioni, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze;
 - e) n. 37 delibere per argomenti di carattere residuale ai precedenti.

Al 31 dicembre 2012 i giudici in attività di servizio risultano essere n. 3.301, oltre ai 960 vincitori del concorso esterno bandito con pubblicazione nella G.U. del 16 agosto 2011 ed in corso di giuramento.

Si ritiene, infine, di segnalare, fra i provvedimenti adottati da questo Ufficio, le risoluzioni anno 2012 redatte:

- Risoluzione n. 1 del 14/02/2012, avente ad oggetto i rapporti di servizio tra Presidente della Commissione e Direttore della Segreteria.
- Risoluzione n. 4 del 17/07/2012, avente ad oggetto i criteri per l'individuazione dell'anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie.
- Risoluzione n. 6 del 6/11/2012, avente ad oggetto le integrazioni e modifiche alla risoluzione n. 4/2012 - Criteri per l'individuazione dell'anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie.
- Risoluzione n. 8 del 18/12/2012, già citata in precedenza, avente ad oggetto i criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – anno 2013.

Nella risoluzione sono state inserite, rispetto agli anni precedenti, disposizioni riguardanti:

- la segnalazione dei posti vacanti per il progressivo assorbimento degli idonei al concorso bandito con pubblicazione nella G.U. del 16 agosto 2011 ed in posizione di soprannumero;
- il divieto di esser applicati internamente alla Commissione in più di due sezioni oltre quella di appartenenza;
- la espressa previsione della possibilità di designare, ove necessario, i Vice Presidenti di Sezione come Presidenti di Sezione facenti funzione;
- lo spostamento al 15 giugno dell'obbligo di invio dei decreti per la determinazione delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (art. 6, co. 3 D. Lgs 545/92);

- ulteriori criteri da seguire, ad integrazione della risoluzione Consiliare n. 5/2002, per l'applicazione in Commissioni diverse da quelle di appartenenza;
- la previsione di provvedimenti disciplinari per i componenti che avessero rifiutato di far parte delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, devono procedere all'esame delle domande di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, o di far parte della commissione del patrocinio a spese dello Stato.

ANNUALITA' 2013

In aggiunta alle competenze descritte per l'anno precedente, con l'introduzione, ai sensi della L. n. 44 del 26 aprile 2012, del "Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Commissioni Tributarie", l'Ufficio provvede anche:

1. alla tenuta ed aggiornamento del "Ruolo unico dei componenti delle Commissioni tributarie";
2. alla raccolta ed elaborazione:
 - a) dei dati di consistenza e variazione delle piante organiche delle CCTT;
 - b) dei dati di consistenza e variazione del contenzioso tributario, con riferimento ai ricorsi ed appelli depositati, decisi e pendenti presso le CCTT.

Le predette operazioni vengono svolte in coordinamento con l'Ufficio XII Sviluppo e aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributar³.

Ai sensi del citato art. 6, comma 1, del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, l'Ufficio I ha svolto le seguenti attività:

³ L'Ufficio, per i periodi indicati dell'anno 2013, è stato costituito dai componenti di seguito elencati, distinti per aree del contratto collettivo nazionale dei dipendenti della pubblica amministrazione: n. 1 di area 3 F4; n. 3 di area 3 F3, n. 1 di area 3 F1, fino al 16 settembre 2013; n. 1 di area 2 F2 dal 04/11/2013, in condivisione al 50% con la Segreteria Amministrativa; n. 1 di area 2 F3 dal 08/05/2013.

1. Tenuta e costante aggiornamento del fascicolo personale di tutti i giudici tributari. Attività svolta ad effettuazione di ogni seduta consiliare, con l'acquisizione delle decisioni contenute nelle delibere consiliari ed il conseguente inserimento nei rispettivi fascicoli personali dei provvedimenti adottati (declaratorie di nuovo inserimento in organico, di cessazione dall'incarico, di sospensioni per cariche elettive o per motivi disciplinari, di trasferimento per incompatibilità, di applicazione ad altra sede, di assegnazione di incarico quale facente funzioni). A partire dal 2013 l'Ufficio è stato dotato di un programma di gestione (**PRG STATUS**) che permette di immagazzinare e gestire tutte le informazioni utili al suo funzionamento ed alla estrapolazione di dati ed informazioni sui singoli giudici e sulla situazione degli organici delle commissioni tributarie. Al fine, pertanto, dell'aggiornamento dei dati del programma, l'acquisizione delle decisioni contenute nelle delibere consiliari viene costantemente effettuata anche nelle schede informatizzate dei giudici.

2. Aggiornamento dell'elenco dei posti di Presidente di Commissione e degli altri incarichi resisi vacanti sulla base delle delibere consiliari rimesse dalla Segreteria della Presidenza. Si sottolinea la peculiarità delle attività appena descritte le quali consentono di individuare e reperire con immediatezza i provvedimenti che abbiano avuto effetto sullo status del singolo componente di commissione tributaria.

Nel contempo, attraverso la segnalazione all'Ufficio concorsi degli incarichi resisi vacanti, si dà impulso alla copertura delle carenze per ogni commissione tributaria.

Si evidenzia che nel 2013 risultavano ancora in definizione o in svolgimento n. 3 procedure concorsuali e n. 2 di interpello per trasferimento e, pertanto, è risultato estremamente complesso individuare i posti effettivamente vacanti, stante l'accavallarsi di bandi per le stesse sedi, a seguito di assenza di

partecipanti in prima istanza, o di rinunce a nomine già accettate, a seguito di vincita in graduatorie di altra sede.

3. Formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie.

I citati criteri vengono dettati annualmente dal Consiglio, attraverso l'Ufficio I°, mediante apposita risoluzione in materia.

Come per le passate annualità, con la **risoluzione n. 8 del 17/12/2013** sono stati precisati i criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Quest'anno tra le novità o integrazioni introdotte nelle disposizioni in ordine ai criteri cui attenersi per il successivo anno 2014 nella gestione delle attività di competenza del Presidente della Commissione e dei Presidenti di Sezione, si evidenziano quelle relative a:

- a) la rotazione conseguente a permanenza ultraquinquennale nella sezione, che non viene più limitata ad un solo componente;
- b) una migliore precisazione dei richiami di cui alle risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010 per quanto alla distribuzione dei ricorsi alle sezioni, nelle more della estensione a tutte le Commissioni del programma per l'assegnazione automatizzata, attualmente in uso limitatamente alle Regioni pilota di Lazio ed Umbria;
- c) il richiamo agli adempimenti già previsti dalla risoluzione n. 5/97 e dalle successive integrazioni introdotte con le delibere consiliari del 29/10/2002

- e 05/12/2006, in relazione alla partecipazione delle Commissioni Provinciali alle attività di massimazione;
- d) la precisazione che per sopperire a carenze di organico in attesa dell'espletamento dei concorsi si potrà far ricorso ad interpelli per applicazioni, dapprima in sede Regionale e successivamente, nel caso di esito negativo, in sede Nazionale;
 - e) il richiamo ad una più puntuale applicazione del disposto dell'art. 30 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per la fissazione delle udienze mensili;
 - f) l'invito al Presidente della Commissione, allo scopo di garantire un confronto in caso di pluralità di interpretazioni giurisprudenziali della Commissione e della singola sezione, a convocare una o più riunioni periodiche per discutere sui temi di differente interpretazione;
 - g) la precisazione che la decorrenza delle applicazioni è quella fissata nella delibera del Consiglio, con l'invito a prestare attenzione ai pareri con cui accompagnare le richieste delle stesse e le eventuali proroghe;
 - h) al fine di assicurare la omogenea distribuzione delle controversie tra i componenti ed i Presidenti di sezione e vice Presidenti, l'invito ad una particolare attenzione al valore e tipologia delle stesse, evitando anche la concentrazione nelle medesime figure o sezioni di tipologie di ricorsi cosiddetti "seriali";
 - i) il sollecito, nella trasmissione dei componenti della commissione del patrocinio a spese dello Stato, ad indicare anche i nominativi dei tre iscritti agli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri, con particolare riguardo all'obbligo di rotazione oltre il quinquennio di permanenza nella medesima sezione, viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame,

posto in essere dall'Ufficio I, delle composizioni delle sezioni stabilite all'inizio di ogni anno da ciascun Presidente di Commissione con proprio decreto.

Di quei provvedimenti risultati in contrasto con i criteri di cui alla richiamata Risoluzione annuale, a seguito di verifiche d'ufficio o su reclamo degli interessati, è stata disposta la rettifica e/o la sostituzione.

Analoga attenzione è stata prestata per il controllo dei decreti emanati dai Presidenti di Sezione riguardanti i collegi giudicanti, aventi vigenza semestrale e/o quadrimestrale e/o trimestrale, avendo cura di accertarne la regolare composizione ed il numero di udienze minime tenute.

4. Attuazione della legge n. 244 del 2007 e della Legge 22 maggio 2010 n. 73, in ordine alla attività decentrata a livello di sezioni regionali della Commissione Tributaria Centrale, le quali dispongono che il Consiglio di Presidenza provveda sia a stabilire i carichi di lavoro minimi, al fine di garantire che l'attività delle sezioni venga esaurita entro il 31/12/2012 (prorogata al 31/12/2013 e successivamente al 31/12/2014), e sia che effettui le eventuali applicazioni presso le dette sezioni territoriali anche dei Presidenti di Sezione, dei Vice Presidenti di Sezione e dei giudici delle Commissioni Regionali e Provinciali che ne abbiano fatta domanda.

In quanto destinatario di dette domande di applicazione, l'Ufficio I ha posto in essere la complessa attività preparatoria di ricezione delle stesse, e/o richieste di revoca di quelle già disposte, con predisposizione dell'attività istruttoria al fine di consentire al Consiglio di adottare i provvedimenti nell'anzidetta materia. Per l'anno 2013, l'attività ha riguardato l'applicazione di **n. 10** componenti, che ne avevano fatto istanza, presso la Sede Regionale della CTC della **Toscana** in considerazione dell'alto numero di fascicoli ancora da definire presenti; è stato inoltre dato seguito all'applicazione di **n. 1** componente presso la Sede Regionale della CTC di **Bolzano**, al fine di superare problematiche esposte dal Presidente della stessa in ordine alla regolare

composizione dei collegi, e di n. 2 componenti alla Sede Regionale della CTC del Lazio.

5. Applicazioni di magistrati tributari ad altra commissione tributaria. Tali provvedimenti sono stati disposti, grazie all'impegno del personale incaricato, in conformità delle risoluzioni consiliari n. 5 del 10/09/2002, n. 3 del 27/03/2007 e n. 8 del 17/12/2013, al fine di sopperire temporaneamente alla situazione deficitaria degli organici in molte commissioni, sempre nel rispetto delle nuove piante organiche determinate con D.M. 11 marzo 2008 ed in attesa della copertura, mediante procedura concorsuale, dei posti resisi vacanti. Da quest'anno per individuare i componenti che diano la loro disponibilità alle applicazioni richieste dai vari Presidenti di Commissione vengono effettuati appositi interpelli, dapprima nell'ambito regionale interessato all'applicazione e poi, se necessario per mancata copertura, in ambito nazionale. Gli interpelli per applicazione banditi in ambito nazionale vengono pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e gestiti direttamente dall'Ufficio Status.

6. Trasferimenti dei Componenti di CCTT in stato di incompatibilità oggettiva e che abbiano dato la disponibilità allo spostamento ad altra sede, con successiva applicazione in via esclusiva presso la nuova sede.

Il comma 2, lettera c), art. 39 del dl 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, ha modificato le disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 545/92 introducendo il comma 1-bis, il quale prevede in aggiunta all'incompatibilità derivante da fatto proprio del componente di commissione, anche quella derivante da fatto altrui, denominata "incompatibilità oggettiva". Il comma 3, art. 39, del medesimo dl 98/2011 ha fissato al 31 dicembre 2011 la data alla quale verificare la persistenza delle posizioni di incompatibilità di cui al precedente comma 2. In esecuzione, pertanto, di tali disposizioni il Consiglio di Presidenza ha provveduto, in sede di prima applicazione della normativa, ad

adottare le delibere di trasferimento idonee a rimuovere la posizione di incompatibilità non derivante dalla volontà del componente di commissione. In assenza di variazioni all'art. 9 del D. Lgs. 545/92, conseguenti a quelle invece introdotte all'art. 11 del medesimo decreto con distinzione della procedura di trasferimento ad altra sede da quella di progressione di carriera a mezzo di concorso, non è stato possibile dare immediata esecuzione ai trasferimenti senza i singoli Decreti del Presidente della Repubblica; pertanto, dopo essere intervenuta la accettazione della sede da parte degli interessati, considerato il lungo tempo già trascorso con riferimento al termine del 31/12/2011 fissato dall'art. 39, del dl 98/2011 per rimuovere le situazioni di che trattasi, il Consiglio si è trovato nella necessità di dare concreta attuazione alla rimozione della incompatibilità oggettiva in capo a tutti i soggetti interessati, attraverso lo spostamento degli stessi alla sede loro assegnata con la procedura di trasferimento, ad evitare che una ulteriore inerzia potesse esser intesa come volta a favorire il perpetuarsi di situazioni che il legislatore ha ritenuto non conciliabili con lo svolgimento dell'incarico di giudice tributario.

A tale scopo, nelle more della firma e notifica del richiamato DPR, il Consiglio, nei limiti delle competenze attribuitegli, ha ritenuto di utilizzare lo strumento della applicazione in via esclusiva dei componenti di commissione tributaria alla nuova sede assegnata con la delibera di trasferimento, anche se tale provvedimento ha carattere di temporaneità e con una durata massima di 12 mesi, attesa la sua stessa natura di intervento di urgenza e sostitutivo di quelli ordinari.

Nel corso del 2013 sono state adottate **n. 9 delibere di trasferimento** ad integrazione o correzione a quelle iniziali, oltre a confermare le temporanee applicazioni disposte non risultando ancora pervenuti i DPR di perfezionamento dei trasferimenti stessi. A fine anno, a seguito di cessazioni dal servizio o di rimozione della causa di incompatibilità, i componenti di commissione

trasferiti/applicati ad altra sede per incompatibilità oggettiva risultavano essere n. 37.

7. Tenuta ed aggiornamento del “Ruolo unico dei componenti delle Commissioni tributarie”

La legge n. 44 del 26 aprile 2012 ha introdotto il “**Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Commissioni Tributarie**”, formato e tenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Nel ruolo unico sono presenti, distinti per la sola qualifica di appartenenza, i componenti in servizio delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale.

I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella ultima qualifica posseduta, ad eccezione di quelli nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, i quali sono inseriti secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive.

Per l'attribuzione della data di anzianità di servizio nella qualifica sono applicate le disposizioni al riguardo contenute nelle risoluzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 4, del 17 luglio 2012, e n. 6, del 06 novembre 2012.

In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica, ovvero di pari punteggio, i componenti sono inseriti, in subordine, secondo l'anzianità anagrafica.

Il ruolo unico viene aggiornato a cura dell'Ufficio Status entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è reso pubblico attraverso il sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustizia-tributaria.it).

La redazione del ruolo viene eseguita secondo gli elementi e le documentazioni disponibili nei fascicoli personali dei componenti delle Commissioni o di quelle trasmesse al Consiglio di Presidenza da parte degli interessati, direttamente o a mezzo della Commissione di appartenenza.

Il 31 gennaio 2013 è stato pubblicato il primo ruolo unico, con riferimento alle posizioni al 31 dicembre 2012.

Trattandosi di prima pubblicazione nel corso dell'anno sono state acquisite tutte le istanze di rettifica allo stesso trasmesse da coloro i quali ritenessero che i dati esposti non corrispondessero alla propria situazione reale di anzianità nella qualifica, previa produzione della documentazione a supporto.

8. Raccolta ed elaborazione dei: a) dati di consistenza e variazione delle piante organiche delle CCTT; b) dati di consistenza e variazione del contenzioso tributario, con riferimento ai ricorsi ed appelli depositati, decisi e pendenti presso le CCTT (operazioni svolte in coordinamento con l'Ufficio XII Sviluppo e aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari).

Nel corso dell'anno l'Ufficio ha elaborato e fornito i dati, di propria competenza e necessari alla predisposizione della Relazione al Ministro dell'economia e delle Finanze sull'andamento della Giustizia Tributaria, in ordine alle variazioni intervenute nella composizione organica delle commissioni, soprattutto alla luce della immissione in servizio dei numerosi componenti risultati vincitori dei concorsi banditi nell'anno 2011, con la qualifica di giudice per il concorso esterno riservato a magistrati e con tutte le qualifiche per quello interno riservato ai già componenti di commissione tributaria.

Sono stati, inoltre, predisposti e forniti al Sig. Presidente del Consiglio di Presidenza, per quanto di competenza, gli elementi per la relazione in occasione della "Giornata della Giustizia tributaria" tenutasi presso la Corte di Cassazione

in data 09/05/2013 e tutto il materiale richiesto a supporto di interventi tenuti dal Sig. Presidente e dai Sig.ri Consiglieri in occasione di convegni e seminari o per articoli sulla stampa nazionale.

Si evidenzia, inoltre, l'attività di supporto, fornita agli altri Uffici di questo Consiglio ed alle Segreterie delle Commissioni Tributarie, che si è concretizzata tramite il soddisfacimento delle richieste di notizie riguardanti la posizione giuridica dei giudici tributari, anche attraverso l'implementazione ed aggiornamento del programma "STATUS".

Per completezza di informazione sull'attività svolta, si forniscono i seguenti **dati statistici**:

1.L'Ufficio Status nell'anno ha sostenuto il **carico di 2.285 pratiche**, a seguito delle quali ha predisposto **1.107 schemi di delibere** sottoponendole all'approvazione preventiva della Commissione I - Status ed a quella successiva del Consiglio.

2.In particolare, con riferimento ai compiti specifici descritti ai precedenti punti, si precisa che sono state adottate:

- a) n. 115** delibere di applicazioni o revoche, di cui 11 delibere per le sedi regionalizzate della Commissione Tributaria Centrale;
- b) n. 324** delibere di cessazione, delle quali **n. 174** per raggiunti limiti di età, **n. 133** per dimissioni dal servizio, **n. 17** per decesso;
- c) n. 8** delibere di trasferimenti per incompatibilità, comprese quelle di provvedimenti interlocutori;
- d) n. 468** delibere di presa d'atto o rilievi in ordine al rispetto delle disposizioni consiliari per la composizione delle sezioni, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze;
- e) n. 37** delibere di interpello per la disponibilità ad essere applicati in via non esclusiva;
- f) n. 155** delibere per argomenti di carattere residuale ai precedenti.